

AUTO CONCESSE IN USO PROMISCOUO – LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modifiche sulle modalità di determinazione del fringe benefit relativo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Informativa n.	12/2021
Riferimenti normativi	Legge n. 160/2019 c.d. “Legge di bilancio 2020” Art. 51 co. 4 lettera a) e 164 co. 1 lettera b-bis del TUIR Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E/2020 Telefisco 2021



Come noto (si veda l'Informativa Unistudio n. [49/2020](#)), la Legge di bilancio 2020 ha modificato la disciplina di determinazione del "fringe benefit" in capo ai dipendenti, in ipotesi di veicolo concesso in uso promiscuo, prevedendo una tassazione commisurata all'impatto ambientale del veicolo prescelto.

Nella presente Informativa si riassumono le novità introdotte anche alla luce dei primi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 46/E/2020.

Si precisa che nessuna modifica è stata invece apportata alla deducibilità del costo in capo all'impresa.

Tassazione in capo al dipendente

La concessione in uso promiscuo di un veicolo al dipendente costituisce per lo stesso un "fringe benefit" (compenso in natura) che concorre a tassazione secondo quanto stabilito dall'art. 51 del Testo Unico delle imposte. I veicoli interessati sono:

- autovetture;
- autoveicoli per il trasporto promiscuo;
- autocaravan;
- motocicli;
- ciclomotori.

Si applicano gli stessi criteri di calcolo previsti per i dipendenti anche nel caso in cui il veicolo sia concesso in uso promiscuo agli amministratori.

Vengono individuati due differenti trattamenti fiscali a seconda che i veicoli siano stati concessi in uso promiscuo ai dipendenti prima o dopo la data del 30/06/2020.

Veicoli concessi in uso promiscuo fino al 30/06/2020

Continua ad applicarsi la previgente normativa per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati (tra impresa e dipendente) entro il 30/06/2020, per i quali costituisce "fringe benefit" il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato per lo specifico veicolo sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle dell'ACI.

Veicoli concessi in uso promiscuo dal 01/07/2020

Per i veicoli, di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati (tra impresa e dipendente) dall'1/07/2020 l'importo del "fringe benefit" da assoggettarlo a tassazione è strettamente connesso all'inquinamento prodotto ed è così determinato:

- con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, è costituito dal 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle dell'ACI;
- con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km, è costituito dal 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle dell'ACI;
- con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km, è costituito dal 40% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle dell'ACI per il 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km, è costituito dal 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle dell'ACI per il 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

Si veda la seguente tabella di sintesi.

Valori di emissione di CO2 del veicolo	Fringe benefit
Non superiori a 60g/km	25% di 15.000 km tabelle dell'ACI
Superiori a 60g/km ma non a 160 g/km	30% di 15.000 km tabelle dell'ACI
Superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km	40% per il 2020, 50% dal 2021 di 15.000 km tabelle dell'ACI
Superiori a 190 g/km	50% per il 2020, 60% dal 2021 di 15.000 km tabelle dell'ACI

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che per poter applicare la nuova normativa devono coesistere contestualmente i seguenti due requisiti:

1. il veicolo (assegnato) deve essere stato immatricolato a partire dall'1/07/2020;
2. la sottoscrizione dell'atto di assegnazione (da parte dell'impresa e del dipendente) del veicolo al dipendente deve essere effettuata dall'1/07/2020.

Veicoli concessi in uso promiscuo dall'1/07/2020 con immatricolazione ante 1/07/2020

Tale fattispecie (rappresentata ad esempio da un veicolo immatricolato a maggio 2020 e concesso in uso promiscuo il 10 luglio 2020) risulta attualmente di difficile soluzione, in quanto la stessa non può rientrare né nella vecchia normativa (essendo i veicoli concessi in uso promiscuo dopo il 30/09/2020) né nella nuova normativa (essendo stati i veicoli immatricolati prima dell'1/07/2020).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che in tal caso il "fringe benefit" in capo al dipendente deve essere valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo effettivo nell'interesse del datore di lavoro.

In occasione di Telefisco 2021 l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad uno specifico quesito circa la modalità operativa di determinazione del "fringe benefit" *ha precisato che " dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro debba essere scorporata l'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe Aci, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro sia che lo spostamento sia all'interno del comune della sede di lavoro che all'esterno."*

La risposta oltre ad essere incompleta, in quanto non tratta ad esempio il caso dei veicoli di proprietà concessi in uso promiscuo ai dipendenti, sembra di difficile attuazione operativa, in quanto richiederebbe mensilmente la rilevazione chilometrica della percorrenza per fini aziendali, con un conseguente ingiustificato aumento del carico di lavoro amministrativo.

Sono auspicabili pertanto ulteriori chiarimenti in merito alle precise modalità di calcolo.

Deducibilità in capo all'impresa

L'art. 164 del Testo Unico delle imposte dispone che i costi dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono deducibili nella misura del 70% senza alcuna applicazione dei limiti al costo fiscale previsti per gli altri veicoli aziendali.

Di conseguenza, ad esempio, nel caso di un'autovettura avente un costo pari a 50.000,00 Euro data in uso promiscuo ad un dipendente, la stessa è complessivamente deducibile nel limite del 70% (35.000,00 Euro) e quindi anche per l'importo del costo che eccede i 18.075,99 Euro.

Considerata la limitata deducibilità in capo alle imprese, la tassazione crescente in capo ai dipendenti (a meno che non si mettano a disposizione degli stessi autovetture "green"), i crescenti e complicati oneri documentali richiesti, è sempre opportuno valutare la convenienza, anche economica, di dare al dipendente un rimborso chilometrico per le trasferte di lavoro effettuate con la sua vettura personale come alternativa all'assegnazione di un'autovettura in uso promiscuo.

Cordiali saluti.

Ricevi le nostre circolari direttamente sul tuo smartphone!
Unisciti al nostro canale Telegram **UNISTUDIO Tax News**. Segui le istruzioni riportate [qui](#).